



Scheda informativa

Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) e sistemi di misurazione intelligenti per l'energia elettrica

Introduzione

Se in un luogo di produzione vi sono diversi proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata nel punto di misurazione (art. 18 cpv. 1). A tal fine concludono una convenzione tra di loro e con il gestore dell'impianto. (Art. 17 cpv. 1 LEnE)

Un tale raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) in passato veniva denominato comunità di autoconsumo (CA).

Domande e risposte

1. I contatori d'elettricità utilizzati all'interno di un RCP sottostanno alla OStrM ed alla OSMisE?

Sì, se all'interno del RCP la fatturazione viene effettuata utilizzando i contatori d'elettricità, i requisiti della OStrM e della OSMisE devono essere soddisfatti.

2. I contatori d'elettricità utilizzati da un RCP a valle del punto comune di misurazione di un gestore di rete di distribuzione devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 lettera F della OSMisE (requisiti specifici per i contatori di un sistema di misurazione intelligente)? Vi sono contatori che sottostanno alla OSMisE ma non alla OAEI?

L'allegato 2 lettera F della OSMisE si applica obbligatoriamente solo ai contatori utilizzati ai sensi degli articoli 8 e 8a OAEI. Ciò comprende in particolare i contatori necessari per fatturare il consumo di energia elettrica o rilevare dati presso gli impianti di produzione conformemente alla OGEO. I contatori d'elettricità, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 8 e 8a capoverso 4 OAEI, possono quindi – ma non devono – soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 lettera F della OSMisE. Si tratta in particolare di contatori utilizzati all'interno di un raggruppamento, ad es. per questioni di cui all'articolo 16 OEn (partecipazione di inquilini e locatari al raggruppamento). Vi sono quindi contatori che sottostanno alla OSMisE ma non alla OAEI.

3. L'articolo 31e OAEI prevede che entro 10 anni il consumo di energia elettrica di almeno l'80 % delle economie domestiche sarà fatturato con un sistema di misurazione intelligente. Ciò si applica anche a raggruppamenti ai fini del consumo proprio?

No. In base alle note esplicative (disposizioni d'esecuzione per la nuova legge sull'energia del 30 settembre 2016, revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, novembre 2017, p. 10) in caso di raggruppamento la OAEI prevede l'utilizzo di sistemi di misurazione intelligenti ai sensi dell'art 8a OAEI solo laddove sono necessari per l'elaborazione di dati ed i processi informativi di cui all'articolo 8 OAEI. Di

conseguenza, per quanto riguarda la misurazione del consumo, risulta che essa avviene nel punto di misurazione comune di un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Ne consegue inoltre che gli impianti di produzione ai sensi della OGOE sono contemplati dalle disposizioni dell'articolo 31e OAEI. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 31e OAEI non si applicano ai dispositivi per la misurazione del consumo all'interno del raggruppamento, a valle del punto di misurazione comune secondo la LEne.

4. Un RCP ha installato contatori con valutazione della conformità. Cosa deve fare per essere conforme alla OSMisE anche in futuro?

Deve attenersi alla procedura appropriata applicabile per il mantenimento della stabilità di misurazione a norma della OStrM e della OSMisE, vale a dire il contatore d'elettricità deve essere potenziato e sottoposto a verifica successiva (art. 6 OSMisE).

Su richiesta dell'utilizzatore, i contatori d'elettricità possono essere sottoposti alla procedura di controllo statistico. Per i contatori sottoposti alla procedura di controllo statistico, la verifica resta valida fino a quando i contatori appartenenti al campione soddisfano i requisiti della OSMisE.

5. Ci sono spiegazioni per i modelli relativi al conteggio individuale delle spese dell'energia e dell'acqua?

L'Ufficio federale dell'energia e SvizzeraEnergia hanno creato una guida CISE, dal titolo "Modello per il conteggio individuale delle spese dell'energia e dell'acqua". La distribuzione avviene su www.bundespublikationen.admin.ch (versione stampata ed elettronica). Il numero dell'articolo è 805.156.I.

Basi legali

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, [RS 730.0](#))
- Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn, [RS 730.01](#))
- Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE, [RS 730.010.1](#))
- Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI, [RS 734.71](#))
- Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr, [RS 941.20](#))
- Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM, [RS 941.210](#))
- Ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE, [RS 941.251](#))

Novembre 2018